

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

33.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1888);	Testa Antonio e De Carli: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (2376); Servello ed altri: Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive e contro le scommesse clandestine (2753) 3
Nicotra e Rivera: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (909);	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> 3, 4, 6 9, 10, 11, 12
Martinazzoli ed altri: Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1112);	Alagna Egidio 4 Carraro Franco, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Caprili ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (1516);	Forleo Francesco 11 Fracchia Bruno 7, 8 Fumagalli Carulli Ombretta 8 Maceratini Giulio 6 Mellini Mauro 5, 6, 7 Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> . 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 Vairo Gaetano 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1888); e delle proposte di legge Nicotra e Rivera: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (909); Martinazzoli ed altri: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1112); Caprili ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (1516); Testa Antonio e De Carli: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (2376); Servello ed altri: Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive e contro le scommesse clandestine (2753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra e Rivera: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse

clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; Martinazzoli ed altri: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; Caprili ed altri: « Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva »; Testa Antonio e De Carli: « Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive »; Servello ed altri: « Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive e contro le scommesse clandestine ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 20 ottobre 1988 sono stati approvati i primi due articoli del disegno di legge n. 1888, scelto quale testo-base.

Ricordo che la Commissione aveva già iniziato l'esame dell'articolo aggiuntivo Caprili ed altri 2.01 del quale, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. ..

(Obbligo del rapporto).

1. I dirigenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano, e i componenti degli organismi di disciplina delle stesse federazioni, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato, sono obbligati a farne rapporto all'autorità giudiziaria secondo la procedura prevista dall'articolo 2 del codice di procedura penale.

Il relatore e gli onorevoli Fracchia e Maceratini avevano presentato, già nel corso della precedente seduta, il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 2. 01, sostituire le parole: notizia di un reato *con le seguenti:* notizia di un illecito di cui all'articolo 1.

0. 2. 01. 1.

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 2. 01 sostituire le parole da: I dirigenti delle federazioni *sino a:* delle stesse federazioni *con le seguenti:* Il Presidente delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano e i Presidenti degli organi di secondo grado della disciplina delle stesse federazioni.

0. 2. 01. 2.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ritengo che la riformulazione della prima parte dell'articolo aggiuntivo, proposta con il subemendamento 0.2.01.2, raggiunga lo scopo di definire con maggiore precisione quali siano i soggetti tenuti a fare rapporto all'autorità giudiziaria, nel caso in cui ricevano una notizia di reato nell'esercizio delle loro funzioni.

EGIDIO ALAGNA. A nome del mio gruppo, preannuncio il voto favorevole sul subemendamento proposto dal Governo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole al subemendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0.2.01. 2 accettato dal relatore.

(È approvato).

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Vorrei illustrare brevemente il subemendamento 0.2.01.1, di cui sono primo firmatario. Ritengo che il termine « illecito » sia più esatto di quello « reato », in quanto un fatto non lecito può avere, o meno la configurazione di reato.

PRESIDENTE. Nella procedura penale, l'obbligo della denuncia esiste per il reato, non per l'illecito in generale.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ritengo che si possa mantenere l'espressione « reato », specificando che si tratta del reato di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Alla luce di quanto emerso dal dibattito, ritiro il subemendamento 0.2.01.1 e presento un nuovo subemendamento con cui propongo di sostituire la parola: « reato » con l'espressione: « del reato di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento 0.2.01.3:

Sostituire le parole: di un reato *con le seguenti:* del reato di cui all'articolo 1.

0. 2. 01. 3.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Esprimo parere favorevole a questo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.2.01.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2.01, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).

1. Chiunque abusivamente esercita una attività organizzata e diretta al pubblico di gestione del giuoco del lotto, di giuochi di abilità o di concorsi pronostici ovvero di scommesse o di giuochi di azzardo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Quando si tratti di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a un milione; colui che vi partecipa è punito con l'arresto fino ad un anno.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: di abilità.

3. 1.

Mellini.

All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

3. 2.

Maceratini, Servello.

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: ovvero di scommesse, aggiungere le seguenti: sulle corse dei cavalli.

3. 3.

Il relatore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. L'articolo 3 disciplina l'esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommesse clandestine. Si tratta di una norma assai opportuna, poiché il continuo dilagare del fenomeno delle scommesse clandestine, oltre ad influire sul risultato delle competizioni sportive, costituisce un illecito fiscale e favorisce lo sviluppo delle organizzazioni criminali.

Ricordo che, in qualità di relatore, ho presentato un emendamento al comma 1 dell'articolo 3 tendente ad aggiungere, dopo le parole: « ovvero di scommesse », le seguenti: « sulle corse dei cavalli ».

È noto, infatti, che le scommesse sulle corse dei cavalli costituiscono un fenomeno dilagante che va combattuto.

MAURO MELLINI. In base a tale ragionamento si dovrebbero prendere in considerazione anche le scommesse collegate alle corse dei cani.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Probabilmente, sarebbe più opportuno inserire il riferimento alle corse dei cavalli nella relazione illustrativa del disegno di legge.

La mia preoccupazione, infatti, è che, individuando un determinato tipo di manifestazione a cui sono collegate le scommesse, si tenda ad escludere tutte le altre.

Propongo, pertanto, di mantenere inalterata la formulazione del comma 1 dell'articolo 3, precisando nella relazione illustrativa del disegno di legge che il provvedimento riguarda tutti i tipi di scommesse effettuate in qualsiasi manifestazione sportiva. Invito, quindi, il relatore a ritirare l'emendamento 3.3.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Poiché la norma in questione fa riferimento a tutti i tipi di scommesse, comprese quelle collegate alle corse dei cavalli, ritiro l'emendamento 3.3.

Esprimo, altresì, parere contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2. Infatti, la dizione « giochi di abilità » è contemplata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mentre mi appare inopportuno l'aumento della pena da tre a quattro anni.

MAURO MELLINI. Vorrei che il relatore ed il ministro ci spiegassero quale correlazione esista tra la norma al nostro esame e quelle attualmente vigenti, rappresentate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dall'articolo 718 del codice penale. In base a tale normativa l'esercizio al pubblico del gioco d'azzardo costituisce già un reato; in questa sede, quindi, si introdurrebbe un'ulteriore qualificazione del reato stesso, rappresentata dal suo carattere abusivo.

Pertanto, dal combinato disposto della norma al nostro esame e dell'articolo 718 del codice penale deriva la conseguenza che un reato contravvenzionale viene punito come delitto.

Suggerisco, pertanto, di eliminare al comma 1 dell'articolo 3 il riferimento al gioco d'azzardo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Presenterò un emendamento inteso a recepire il suggerimento dell'onorevole Mellini.

MAURO MELLINI. Ritiro l'emendamento 3. 1, essendo soddisfatto di quanto detto dal relatore.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non sono contrario alla modifica suggerita dall'onorevole Mellini circa la soppressione del riferimento ai giochi d'azzardo.

Per quanto riguarda l'emendamento Maceratini e Servello 3.2, devo manifestare parere contrario analogamente a quanto espresso durante l'esame di modi-

fiche simili proposte agli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: o di giochi d'azzardo.

3. 4.

GIULIO MACERATINI. L'onorevole Mellini ha posto un problema serio, in quanto l'articolo 718 del codice penale punisce con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 400 mila lire chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico o, in circoli privati di qualunque specie tiene un giuoco d'azzardo.

Concordo sull'opportunità di eliminare dal testo del disegno di legge il riferimento ai giochi d'azzardo, in quanto in caso contrario lo stesso fatto verrebbe contemplato da due norme, nel cui ambito sarebbero previste pene diverse: sopprimendo dunque le parole « o di giochi d'azzardo », mostriamo di ritenere che questa fattispecie debba essere regolata dall'articolo 718 del codice penale.

Si profila tuttavia una questione, sulla quale invito i colleghi e chi sta parlando a riflettere. Mi chiedo se sia giusto prevedere che chi esercita un giuoco di abilità sia punito con una pena maggiore (la reclusione da sei mesi a tre anni) di quella prevista per quanti organizzano giochi d'azzardo; infatti, quest'ultima ipotesi, in base alla nostra decisione, verrebbe riportata alla previsione contravvenzionale. Si tratta di una contraddizione? In realtà, la norma al nostro esame nel suo spirito riguarda le scommesse sulle manifestazioni sportive e solo successivamente, per completezza, il suo dispositivo è stato esteso — immagino per volontà del Ministero delle finanze — ad altre ipotesi. Tuttavia, se lasciamo nel testo il riferimento al giuoco di abilità e riconduciamo l'ipotesi del giuoco d'azzardo alla norma di cui all'articolo 718 del codice penale, si determina un contra-

sto in termini logici, in quanto puniamo molto gravemente chi organizza in qualche circolo, per esempio, delle prove di equilibrismo di vario tipo, mentre prevediamo pene più lievi nei confronti di chi organizza, per esempio, uno *chemin de fer*.

Sarei dunque del parere di eliminare, oltre al riferimento ai giochi d'azzardo, anche quello ai giochi di abilità.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 2, di cui sono primo firmatario, ho ritenuto di suggerire l'applicazione di una pena fino a quattro anni, per dare un segnale di maggiore severità, tenendo oltretutto presente che l'incremento di pena da me proposto sarebbe tale da investire comunque la competenza del pretore.

Sono disposto a ritirare l'emendamento presentato, mentre ritengo di dover sottolineare l'osservazione poc'anzi espressa.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. La preoccupazione dell'onorevole Maceratini, a mio avviso, non ha luogo, in quanto la norma in esame sanziona l'abusivo esercizio di attività di gestione di concorsi pronostici legalizzate; quindi, tutto ciò che si pone al di fuori dell'esercizio di tali attività legalizzate non trova ingresso.

Tra l'altro, nella norma si parla di un'attività diretta al pubblico — per inciso, osservo che sarebbe da preferire l'espressione « organizzata e pubblica » — e questa determinazione già di per sé esclude tutto ciò che può avvenire in privato.

FRANCO CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo. Vorrei far presente all'onorevole Maceratini che la soppressione del riferimento ai giochi di abilità potrebbe comportare questa conseguenza: un avvocato difensore potrebbe far rientrare tra i giochi di abilità il reato compiuto da chi organizzasse una scommessa su una sola partita, dato che i concorsi pronostici riguardano varie competizioni. Pertanto, se escludessimo dal testo le pa-

role « di giochi di abilità » una serie di ipotesi rimarrebbe scoperta.

Il Governo, quindi, mentre si è dichiarato favorevole alla soppressione delle parole « o di giochi d'azzardo », ritiene che si debba mantenere l'indicazione « del giuoco del lotto, di giochi di abilità o di concorsi pronostici » per dare la sensazione che si tratta di giochi di abilità legati a manifestazioni di tipo sportivo, magari di tipo individuale.

MAURO MELLINI. Dobbiamo tenere presente che questa legge ha per oggetto la punizione delle scommesse. L'albero della cuccagna è un giuoco d'abilità, in cui si prevede un premio per i concorrenti, altrettanto si può dire per la corsa nei sacchi. Il sindaco che organizza l'albero della cuccagna rischia di incorrere in questa norma! Allora, sarebbe opportuno stabilire che tale eventualità si verifica solo nel caso in cui quel sindaco organizzi scommesse nell'ambito del giuoco svolto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Nella norma è scritto « abusivamente »!

MAURO MELLINI. Tutto ciò che è vietato penalmente è abusivo, salvo stabilire che in questo caso si punisce la concorrenza sleale alle scommesse autorizzate e gestite con atto pubblico. Allora, dovremmo specificare che la norma si riferisce a tutte le attività, la cui gestione viene attribuita dalla legge ad enti autorizzati.

GAETANO VAIRO. Non è implicito?

MAURO MELLINI. L'avverbio « abusivamente » crea un circolo vizioso, perché tutte le scommesse, essendo vietate dalla legge, sono abusive!

BRUNO FRACCHIA. Se l'attività è illecita non può essere autorizzata.

MAURO MELLINI. È abusivo il giuoco di abilità, che per altro in base al codice

penale viene inteso con riferimento alle scommesse in denaro. Allora, se questa norma deve colpire il fenomeno grave delle scommesse, il « toto nero », dobbiamo inserire l'espressione: « per le quali la legge conferisca a determinati enti e con determinate forme l'esercizio e regoli tale esercizio sotto queste forme ». In tal modo, il concetto espresso dalla parola « abusivamente » trova un riferimento nella norma specifica che in determinati casi autorizza, per esempio, il giuoco del lotto o i concorsi pronostici. La norma da incriminatrice dell'attività in se stessa diventa incriminatrice della violazione delle previsioni restrittive esistenti.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Proponerei di specificare la norma nel seguente modo: « del giuoco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici legati a manifestazioni sportive fatte da federazioni sportive oppure dall'UNIRE ».

In base a quanto ha affermato l'onorevole Mellini, però, potremmo limitarci soltanto ai casi in cui vi sia un concorso pronostici, ossia al Lotto, al Totip e al Totocalcio.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Concordo con quanto affermato dal ministro.

BRUNO FRACCHIA. In attesa che il Governo formuli con maggiore precisione il suo emendamento, vorrei tornare indietro ad una valutazione più complessiva, per cercare di comprendere bene quali attività il disegno di legge intenda colpire e in che modo.

È estremamente pericoloso inserire tra i delitti un reato che in precedenza veniva punito a titolo di contravvenzione, in quanto in tal modo interviene necessariamente la valutazione dell'elemento soggettivo il quale, in questo caso, non è neanche considerato nella forma del dolo specifico. Mi sembra strano, comunque, che chi organizza il gioco abusivo non lo faccia a fine di lucro.

La formulazione della norma solleva una serie di perplessità. Il gioco d'azzardo e quello di abilità hanno una loro specifica definizione. Credo, invece, di comprendere le intenzioni del Governo quando parla di « chiunque abusivamente eserciti un'attività organizzata ». Ritengo che intenda riferirsi ai totalizzatori privati, presenti in tutti gli ippodromi, che fanno concorrenza al totalizzatore pubblico. Quella descritta è effettivamente un'attività organizzata, ma ci sentiamo di punirla a titolo di delitto? È questa la soluzione cui vogliamo arrivare?

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Ma se si tratta di un'attività consentita dalla legge, non è abusiva.

BRUNO FRACCHIA. Vi sono attività che la legge non può in nessun caso consentire: ricordo l'esempio delle armi da guerra, il cui porto è sempre vietato.

L'attività legata al gioco, però, in alcuni casi è lecita, ossia quando venga esercitata in base ad un'apposita licenza dello Stato. Si può quindi dire che tale attività sia lecita di per sé e che diventi illecita solo in quanto manchi una licenza: in considerazione di ciò, mi sembra veramente eccessivo punirla a titolo di delitto, con la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni.

In sostanza, proponerei di eliminare dalla previsione normativa il gioco d'azzardo e il gioco di abilità e limitarla soltanto ai casi in cui vi sia un concorso pronostici, stabilendo inoltre di punire la fattispecie a titolo di contravvenzione.

In tal modo, oltretutto, saremmo senz'altro più sicuri di vedere realizzato l'intento punitivo. Quando, invece, una fattispecie venga sanzionata con la reclusione, quindi a titolo di delitto, interviene la valutazione del giudice sull'elemento soggettivo, il cui accertamento è notevolmente più difficile. Inserendo un reato tra i delitti, solo apparentemente si fa mostra di punire con maggiore efficacia, ma in realtà in molti casi non si punisce affatto.

La pena contravvenzionale prevista dal codice penale potrebbe, però, risultare

troppo lieve. Nella nostra proposta abbiamo previsto la sanzione dell'arresto da sei a diciotto mesi.

Siamo senz'altro disposti a concordare termini diversi, ma sempre nell'ambito dell'arresto.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Proponerei una formulazione di questo tipo: « del giuoco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici basati su competizioni organizzate sotto l'egida delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI o sotto l'egida dell'UNIRE ».

Per quanto riguarda le pene da comminare, vorrei ascoltare il parere del relatore. In ogni caso, mi rimetto a quanto emergerà dal dibattito della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Sono senz'altro d'accordo con l'osservazione secondo la quale più lieve è la sanzione, più facile è applicarla: si tratta di un principio generale.

Sotto tale aspetto, la proposta di inserire la fattispecie tra i reati contravvenzionali e di punirla con l'arresto da sei a diciotto mesi, mi trova d'accordo.

PRESIDENTE. A fronte delle diverse formulazioni che sono state proposte per il comma 1 dell'articolo 3, sospendo brevemente la seduta per consentire al relatore di definirne il testo.

La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,20.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo 3.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Pene accessorie).

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 3 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo.

2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dalla legge 22 novembre 1967, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« 4) coloro che per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente l'uso o a gestire abitualmente bische clandestine, o ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse, ovvero ad esercitare abitualmente e pubblicamente un'attività abusiva di gestione del giuoco del lotto, di giuochi di abilità o di concorsi pronostici ovvero di scommesse ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.
5. 1. Governò.

Sopprimere l'articolo 5.
5. 2. Mellini.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti soppressivi dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5, di cui il deputato Mellini ed il Governo hanno chiesto la soppressione.
(È respinto).

L'articolo 5 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Modifica dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Alla sorveglianza speciale possono essere aggiunti, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nonché il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate, ovvero si tengono giuochi d'azzardo».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, all'alinea, dopo il numero: 646, aggiungere le seguenti parole: e come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

6. 1. Governò.

Sopprimere l'articolo 6.
6. 2. Mellini.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo 6.1, mentre sono contrario all'emendamento Mellini 6.2.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Esprimo parere contrario all'emendamento Mellini 6.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 6.2, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 6.1, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 8 della legge 14

ottobre 1974, n. 497, e dall'articolo 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. La stessa pena si applica se non viene osservato il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo ».

(È approvato).

Gli onorevoli Forleo, Caprili e Pedrazzi Cipolla hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. ..

1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che abbiano partecipato a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte ».

7. 01.

FRANCESCO FORLEO. L'articolo aggiuntivo risponde alla necessità di prevedere che i provvedimenti in questione possano essere adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, oltreché dal questore. Si potrebbe verificare, infatti, il caso di località in cui quest'ultimo non sia presente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo 7.01.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.01 importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'articolo aggiuntivo affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Poiché ai successivi articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(Turbativa di competizioni agonistiche).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

(È approvato).

ART. 9.

(Abrogazione di norme e disposizioni finali).

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza in luogo di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ot-

tobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3, che era stato in precedenza accantonato.

Il relatore, onorevole Nicotra, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle organizzazioni da esso dipendenti. Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi

ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.

3. 5.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.5.

(È approvato).

Risultano, pertanto, preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO